

AVV. GIUSEPPE RUTA
AVV. MARGHERITA ZEZZA
AVV. MASSIMO ROMANO

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI

AUTORIZZATA DAL TAR LAZIO-ROMA, Sezione Quarta Ter,

CON ORDINANZA COLLEGALE N. 9233/2024 DEL 07.05.2024

PUBBLICATA IL 10.05.2024

NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO N. 2284/2024

- AVVISO -

Nell'ambito del giudizio N. 2284/2024 introdotto dalla società DELTA TV S.R.L. (P.I. 03677190724), contro il Ministero delle Imprese e del Made In Italy, il Tar Lazio, Sez. Quarta Ter, con ordinanza n. 9233/2024 pubblicata il 10.05.2024, ha autorizzato la società ricorrente a procedere alla integrazione del contraddittorio "*... nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal quale risultino:*

- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4. l'indicazione dei controinteressati;*
- 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti."*

Di seguito, in esecuzione della menzionata ordinanza collegiale n. 9233/2024 si procede alla integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, dandosi atto, a mezzo del presente avviso, di quanto segue:

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE:

TAR DEL LAZIO- ROMA, Sezione Quarta Ter. NUMERO DI REGISTRO GENERALE RICORSO N. 2284/2024.

2. LE PARTI DEL GIUDIZIO:

RICORRENTE:

DELTA TV S.R.L. (P.I. 03677190724), con sede legale in Casamassima (BA) - cap. 70010, SS.100 Km 18 c/o " Il baricentro " lotto 9/b mod.7, in persona del l.r.p.t. sig.ra Carmela Liuzzi (C.F. LZZCML61C44E645X), nata a Locorotondo (BA), il 04.03.1961, ed ivi residente alla Via Martiri della Libertà, 106, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ruta (C.F. RTUGPP65C27B519R), Margherita Zezza (C.F. ZZZMGGH71B41B519H) e Massimo Romano (C.F. RMNMSM81S27A930W), ed elettivamente domiciliata presso i domicili digitali di questi ultimi (pec: rutaeassociati@pec.it; avvmargheritazezza@pec.it; avv.massimoromano@pec.it; tel/fax: 0874.438564; 0874.1960536);

RESISTENTE:

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

CONTROINTERESSATA INTIMATA:

- **GRUPPO EDITORIALE TRENTINO S.R.L.** (C.F. e P.I. 02144210222), società editoriale del marchio *Trentino Tv*, in persona del l.r.p.t.;

INTERVENIENTE AD OPPONENDUM:

Associazione TV Locali (C.F. 97126290580), aderente a Confindustria Radio e TV, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Di Nitto (C.F. DNTTMS68S06D708W),

tommasodinitto@ordineavvocatiroma.org

Espansione S.r.l. (C.F. 01418710131), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Di Nitto (C.F. DNTTMS68S06D708W),

tommasodinitto@ordineavvocatiroma.org

A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione) RADIO TV, in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof.ssa Isabella Loiodice (C.F. LDCSLL67B47L328X), Avv. Carlo Edoardo Cazzato (C.F. CZZCLD81C14A662T) e Avv. Marta Bianchi (C.F. BNCMRT91R42A657D),

loiodice.isabella@avvocatibari.legalmail.it,

carloedoardocazzato@ordineavvocatiroma.org

martabianchi@ordineavvocatiroma.org

3. PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO:

1. Decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, AOO_COM.REGISTRO_UFFICIALE.I. 0246641 del 22.12.2023, con cui il Direttore Generale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, Divisione IV – emittenza radiotelevisiva. Contributi, ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai beneficiari come riportati negli allegati A e B, ai sensi dell'art. 5, co. 3 e 4, del DPR 23 agosto 2017, n. 146;
2. gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi, inclusi la relazione istruttoria nota prot. n. 245934 del 21 dicembre 2023 e, ove occorra, il decreto direttoriale del 6 ottobre 2023 prot. n. 194453, di approvazione della graduatoria provvisoria;
3. l'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017;
4. rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 bis, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato in Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 171, convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108, e 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in relazione agli artt. 3, 24, 77, 103, 111, commi 1 e 2, Cost., 113, e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché, in subordine, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni per violazione degli artt. 2, 3, 21, 41, Cost., e dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 10 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

3.1. SINTESI DEI MOTIVI DI RICORSO:

- la società DELTA TV S.R.L. premettendo di aver presentato domanda per l'accesso ai contributi pubblici di cui al DPR 146/2017 per concorrere all'assegnazione dei contributi pubblici ivi previsti per l'annualità 2023, ha impugnato il Decreto ministeriale n. 0246641 del 22.12.2023, con il quale il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha approvato la graduatoria definitiva per l'annualità 2023 collocando la ricorrente in posizione n. 126, dunque collocandosi al di sotto dello *scalino* illegittimamente previsto dall'art. 6, co. 2, del DPR.

Difatti, il tema è stato già oggetto di precedenti analoghi giudizi riferiti ad annualità pregresse, in relazione alla contestata legittimità di taluni criteri di attribuzione delle suddette sovvenzioni, definiti con sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, nn. n. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022, di annullamento dell'art. 6, co. 2, ossia del cd. "*scalino preferenziale*" concernente l'attribuzione del 95% dell'importo del contributo pubblico complessivo (per il 2023, pari ad € 137.329.658,00 e per le emittenti a carattere commerciale € 109.784.761,85) alle prime cento emittenti in graduatoria e del restante 5% a tutte le altre collocate dalla 101esima posizione.

Ciononostante, nell'approvazione della graduatoria per l'annualità 2023, oggetto dell'odierno gravame, esattamente come accaduto per quella 2022 e per le precedenti, il Ministero ha ritenuto di reiterare l'applicazione della suddetta norma, **benché dichiarata illegittima**, incorrendo nei medesimi vizi già ritenuti meritevoli di apprezzamento dal Consiglio di Stato nelle citate statuizioni.

A tanto l'Amministrazione è pervenuta ritenendo erroneamente che l'art. 4 *bis*, comma 1, del d.l. 91/2018, convertito con la legge n. 108/2018, e l'art. 13, comma 1 bis, del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, abbiano conferito *forza di legge* al DPR 146/2017 (cfr. decreto, p. 2, IV°, V° e VI° "*visto*"), e dunque, '*legificato*' anche la norma di cui al citato art. 6, co. 2, con l'effetto di sterilizzare il sindacato giurisdizionale di codesto G.A., nonostante la già statuita declaratoria giurisdizionale di illegittimità.

Cosicché, i provvedimenti impugnati risultano inficiati sia dalle medesime violazioni che hanno condotto alla precedente statuizione di annullamento dell'art. 6, comma 2, del DPR n. 146/2017, sia da nullità per violazione e/o elusione delle predette pronunce, le quali sono comunque da ritenersi efficaci *erga omnes*, dunque applicabili e rivendicabili da tutte le emittenti in ragione della natura dispositivo-cassatoria delle sottese statuizioni (cfr. Adunanza Plenaria, sentenze nn. 4 e 5 del 2019).

Pertanto, con il ricorso è stata contestata l'assegnazione di un contributo pubblico oltremodo inferiore a quello atteso che, viceversa, la ricorrente avrebbe realizzato ove l'Amministrazione avesse correttamente espunto dal *corpus* regolamentare l'art. 6, co. 2, del DPR già annullato in sede giurisdizionale, e proceduto all'applicazione di quei soli criteri non intaccati dalle dette pronunce.

Cosicché, la ricorrente agisce in giudizio per l'annullamento *in parte qua* dei provvedimenti impugnati, al fine di conseguire il maggior contributo pubblico a cui ha diritto, previa correzione della graduatoria definitiva e dei relativi allegati, poiché illegittimi e nulli.

Più precisamente, con il primo motivo di ricorso rubricato: *"NULLITA' EX ART. 21 SEPTIES DELLA L. 241/90 PER VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, N. 7880/2022;*

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 2, DEL DPR. 146/2017 COSI' COME EMENDATO PER EFFETTO ED IN CONSEGUENZA DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 163 E 160, DELLA L. 208/2015 E DEGLI OBIETTIVI DI PUBBLICO INTERESSE AD ESSI SOTTESI, NONCHÉ DEI PRINCIPI DI PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DI CONCORRENZA NEL SETTORE DELL'EMITTENZA TELEVISIVA LOCALE;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90: DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA;

- ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA; ILLEGITTIMITA' DERIVATA."

La ricorrente con il **motivo I.1.**, ha censurato i provvedimenti impugnati nella parte in cui l'Amministrazione, nella redazione della graduatoria per l'anno 2023 oggetto di gravame, ha illegittimamente applicato la disciplina di cui all'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017, riferita al cd. "scalino preferenziale", la quale, essendo già stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato (cfr. sez. IV, sent. n. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022), non avrebbe potuto costituire oggetto di applicazione. Ed invece, l'Amministrazione ha esercitato tale attività provvedimentale, assumendo erroneamente che l'art. 4 bis, comma 1, del d.l. 91/2018, convertito con la legge n. 108/2018, e l'art. 13 comma 1 bis del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, abbia recepito integralmente il DPR 146/2017 (cfr. decreto, p. 2, IV, V, VI "visto") ed abbia, dunque, 'legificato' anche la norma di cui al citato art. 6, co. 2, nonostante la stessa fosse stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato.

Ne consegue che la manifesta erroneità dell'assunto inerente alla legificazione ha inficiato l'attività provvedimentale sottesa alla redazione della graduatoria impugnata, sia per difetto di motivazione e di istruttoria, sia per eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto di diritto, conducendo ad una ripartizione delle risorse pubbliche previste per l'emittenza televisiva locale illegittima per violazione dei principi di pluralismo dell'informazione e della concorrenza nel settore, così come già accertato dal Consiglio di Stato, le cui statuizioni risultano, pertanto, violate e/o eluse, con conseguente nullità ex art. 21 septies della L. 241/90.

Con il **motivo I.2.** la ricorrente ha censurato la nullità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o elusione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022, in virtù delle cui statuizioni la norma sopra indicata è stata ritenuta illegittima, dunque annullata ed espunta dal regolamento per violazione e/o elusione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022, in virtù delle cui statuizioni la norma sopra indicata è stata ritenuta illegittima, dunque annullata ed espunta dal regolamento, nella parte in cui sono stati redatti in applicazione dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017 asserendo che, nel caso di specie, venendo in rilievo la statuizione dispositivo - cassatoria di annullamento della citata norma (art. 6, co. 2, del DPR 146/2017), la suddetta pronuncia giurisdizionale di annullamento abbia efficacia soggettiva *erga omnes* conseguendone la nullità dei provvedimenti impugnati.

Con il **motivo I.3.** è stata altresì censurata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, anche in via derivata, per illegittimità dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017 così come già accertato dal Consiglio di Stato, con le più volte citate sentenze del 2022. In particolare, il Supremo Consesso, nelle citate sentenze cui integralmente la ricorrente rinvia, nell'affrontare le censure relative alla *"...previsione di una graduatoria nazionale con uno scalino preferenziale in favore dei primi cento classificati"*, l'ha chiaramente definita come *"... una scelta normativa incompatibile con gli obiettivi di interesse pubblico imposti dal legislatore"*. Il Consiglio di Stato, pertanto, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale sul *"principio del pluralismo informativo esterno"* (Corte costituzionale, 12 aprile 2005, n. 151) *... quale uno degli imperativi ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di emittenza televisiva (sentenza n. 466 del 2002), esprimendo l'informazione una condizione preliminare per l'attuazione dei principi propri dello Stato democratico (in termini, Corte costituzionale, 15 ottobre 2003, n. 312)"*, ha quindi ritenuto fondate, accogliendole *"...le censure sostanziali riferite alla violazione del principio del pluralismo dell'informazione e alla distorsione concorrenziale prodotta dalla disposizione in esame."*

Ne consegue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella parte in risultano inficiati, anche in via derivata, dall'applicazione dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017, già oggetto di annullamento giurisdizionale con sentenze del Consiglio di Stato n. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022 - la cui efficacia soggettiva, per le sopra esposte ragioni, non può che ritenersi *erga omnes* - ma che, prudenzialmente, viene nuovamente impugnato con il presente ricorso siccome illegittimo per tutte le ragioni già ampiamente illustrate dal Consiglio di Stato nelle richiamate statuizioni.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato: *"ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 4 BIS, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91, PUBBLICATO IN GAZZ. UFF. 25 LUGLIO 2018, N. 171, CONVERTITO CON LEGGE 21 SETTEMBRE 2018, N. 108, E DELL'ART. 13, COMMA 1-BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2023, N. 191."* la ricorrente ha chiesto, in via subordinata e solo per il caso in cui lo stesso Collegio dovesse ritenere che la norma di cui all'art. 4 bis, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato in Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 171, convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108, abbia prodotto l'effetto di *"legificare"* integralmente il DPR 146/2017, conferendo ad esso, pertanto, forza di legge, di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità della suddetta norma, per violazione degli artt. 3, 21, 24, 43, 103, 111, anche in relazione all'art. 117 Cost..

4. PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON I MOTIVI AGGIUNTI:

1. Decreto n. 46 del 18.3.2024 mediante il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con atto a firma del Direttore Generale della *Direzione Generale per il Digitale, la connettività e le nuove tecnologie e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione - Divisione X Emissione Radiotelevisiva. Contributi*, ha annullato in autotutela il decreto direttoriale del 22 dicembre 2023 prot.n. 246641 e contestualmente approvato la nuova graduatoria definitiva delle domande ammesse ai contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B.
2. tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, inclusa la relazione istruttoria di cui alla nota ministeriale prot. n. 57030 del 18 marzo 2024;
3. tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

4.1. SINTESI DEI MOTIVI DI RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

La società **DELTA TV S.R.L.** ha impugnato il decreto n. 46 del 18.3.2024, con il quale il Direttore del *Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per il Digitale, la connettività e le nuove tecnologie e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione - Divisione X Emissione Radiotelevisiva. Contributi*, ha annullato in autotutela il decreto direttoriale del 22 dicembre 2023 prot. n. 246641 impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio e contestualmente approvato la nuova graduatoria definitiva delle domande ammesse ai contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del DPR 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B.

L'adozione del suddetto provvedimento è stata comunicata dalla difesa erariale nel corso della camera di consiglio del 19.3.2024 fissata dinanzi a Codesto Ecc.mo Collegio per la trattazione della domanda cautelare relativa al ricorso introduttivo, con conseguente esigenza di differimento della stessa per consentire la proposizione degli odierni motivi aggiunti.

Il nuovo decreto dichiaratamente sostitutivo del precedente e nel redigere la *nuova* graduatoria, il Ministero si è limitato, di fatto, a correggere il punteggio assegnato a tre società per il resto riconfermando integralmente il contenuto del precedente decreto direttoriale del 22 dicembre 2023 già impugnato col ricorso introduttivo sulla base dei plurimi vizi ivi articolati.

In breve, il decreto oggi impugnato non può che risultare illegittimo per la persistenza di tutti i vizi che avevano già attinto il precedente decreto del 22.12.2023, con conseguente illegittimità anche della graduatoria pubblicata *ex novo* ed oggetto della odierna impugnazione, graduatoria da ritenersi viziata per la reiterata, illegittima applicazione, dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/17 (scalino preferenziale) già oggetto di annullamento giurisdizionale con le ben note sentenze della Sesta sezione del Consiglio di Stato (n. 7878/2022 e ss.).

Cosicché, la ricorrente estende l'impugnazione a tutti gli atti indicati, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia

5. CONTROINTERESSATI:

Le imprese controinteressate inserite nella graduatoria definitiva delle emittenti televisive, a carattere commerciale, per l'annualità 2023 oggetto di impugnazione, nei cui confronti il TAR Lazio - Roma con l'ordinanza n. 9229/2024 ha disposto la presente integrazione del contraddittorio, sono le seguenti:

Posizione	Codice Fiscale	Società	Marchio
1	00825610728	TELENORBA S.P.A.	Telenorba
2	00442500922	VIDEOLINA S.P.A.	Videolina
3	02142910153	TELELOMBARDIA S.R.L.	Telelombardia
4	01711410249	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.	ANTENNA TRE VENETO
5	01220810632	NAPOLI CANALE 21 SRL	CANALE 21
6	00870060233	EDITRICE T.N.V. S.P.A.	TELENUOVO RETENORD
7	00607860277	CANALE ITALIA S.R.L.	CANALE ITALIA
8	02142910153	TELELOMBARDIA S.R.L.	Antennatre
9	02142910153	TELELOMBARDIA S.R.L.	Top Calcio 24
10	01711410249	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.	RETE VENETA
11	01261960247	VIDEOMEDIA - S.P.A.	TVA VICENZA
12	00825610728	TELENORBA S.P.A.	TELEDUE
13	06146120156	P.T.V. - PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SOCIETA' PER AZIONI	PRIMOCANALE
14	04155080726	GENETIKO COMMUNICATION	RADIONORBA TELEVISION
15	01530140639	TELEVOMERO S.R.L.	TELEVOMERO
16	11622971007	CANALE 85 S.R.L.	ANTENNA SUD
17	04727590756	T.A. FORMAT S.R.L.	TELERAMA
18	00825610728	TELENORBA S.P.A.	TG NORBA 24
19	03655570871	LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L.	ANTENNA SICILIA
20	01711410249	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.	TNE TELENORDEST
21	05287711211	INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L.	TELE A
22	01418710131	ESPANSIONE S.R.L.	ESPANSIONE TV
23	00425070067	TELECITY S.R.L.	TELECITY LOMBARDIA
24	01737800795	DIEMMECOM SOCIETA' EDITORIALE SRL	La C
25	00775260284	TELEPADOVA SOCIETA' PER AZIONI	TELEPADOVA - ITALIA 7 GOLD
26	03469390375	RETE 7 S.R.L.	E' TV
27	00906500111	RTV 38 S.P.A.	RTV38
28	00651840365	TRMEDIA SRL	TRC MODENA
29	00523680874	TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L.	TELECOLOR
30	00899860191	TELECOLOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TELECOLOR (ex TELECOLOR NEWS)
31	05184750635	CANALE OTTO S.R.L.	Canale 8
32	00626270169	TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.	BERGAMO TV
33	01688270238	TELEARENA S.P.A.	TELEARENA
34	01306900794	RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.	VIDEO CALABRIA
35	01687490191	UNO COMMUNICATIONS SRL	CREMONA1
36	08347431218	CANALE 9 S.R.L.	CANALE 9
37	01261960247	VIDEOMEDIA - S.P.A.	TELECHIARA
38	00425070067	TELECITY S.R.L.	TELECITY
39	00790530174	TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L. IN BREVE "TELETUTTO S.R.L."	TT - TELETUTTO
40	01278880776	TRM NETWORK S.R.L.	TRM H24
41	04964800157	MULTIMEDIA SAN PAOLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TELENOVA
42	00651840365	TRMEDIA SRL	TELEREGGIO
43	01584390627	OTTO PRODUCTION S.R.L.	OTTO CHANNEL
44	01441090691	RETE 8 S.R.L.	RETE 8
45	09862630150	SESTARETE & RETE 8 S.R.L.	7G
46	05206780636	"TELE VIDEO SOMMA S.R.L." CHE AGIRA' SOTTO IL MARCHIO "PRIMA TV"	PRIMATIVVU' 2
47	03305250924	CANALE DIECI S.R.L.	Canale 10
48	01296020637	TELE CAPRI S.R.L.	TELECAPRI
49	00412820722	TELE BARI	TELEBARI
50	00534020045	T.L.T. S.R.L.	TCP TELECUPOLE
51	05327330014	RETE SETTE S.P.A.	RETESETTE (RETE 7)
52	00222070526	TOSCANA TV S.R.L.	TOSCANA TV
53	16904771009	RTV S.R.L. A SOCIO UNICO	RADIO ROMA TELEVISION (già SUPERNOVA)
54	02446820827	T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A.	TGS Telegiornale di Sicilia
55	01174690592	TELE UNIVERSO SRL	TELE UNIVERSO
56	00209070895	TELERADIO REGIONE S.R.L.	VIDEOREGIONE

57	01401570591	GOLD TV S.R.L.	GOLD TV
58	01120810658	LI.RA. - S.R.L.	LIRATV
59	12013570010	GRP RETI SRL	GRP VERA TV
60	02078550445	TVP ITALY S.R.L.	VERA TV
61	02922270729	SO.G.E.P. SRL SOCIETA' GESTIONI EMITTENTI PRIVATE SRL	TELESVEVA
62	02142910153	TELELOMBARDIA S.R.L.	Videogruppo
63	03362900403	PUBBLISOLE S.P.A.	TELEROMAGNA
64	00239770266	TRIVENETA SRL	TV7 TRIVENETA NETWORK
65	00250420429	TV - CENTRO MARCHE - S.P.A.	TV CENTRO MARCHE
66	04546250822	PUBLIMED S.R.L.	TRM TELE RADIO DEL MEDITERRANEO
67	80000910507	NOI TV S.R.L.	NOITV SRL
68	01750350785	TELEEUROPA S.R.L.	TEN
69	00214780538	TELEMAREMMA SRL	TV9
70	00756460796	RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L.	RTI
71	00857190888	R.V.M. S.R.L.	VIDEO MEDITERRANEO
72	02917670644	IRPINIA TV S.R.L.	Irpinia tv
73	05295650633	ONLY RADIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SIGLA "ONLY RADIO S.R.L."	KISS KISS NAPOLI TV
74	00296670599	TELEMONTEGIOVE S.R.L.	LAZIO TV
75	94067460710	FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO	TELE RADIO PADRE PIO
76	04882900824	MEDIA ONE S.R.L.	TELE ONE
77	03173410824	TELE RENT S.R.L.	Tele Rent 7 Gold
78	00353780497	TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL	GRANDUCATO TV
79	00213640709	RADIO TELE MOLISE S.R.L.	TELEMOLISE
80	01313840306	TELEFRIULI SPA	TELEFRIULI
81	00651840365	TRMEDIA SRL	TRC BOLOGNA
82	00576000343	RADIO TV PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	12TVPARMA
83	04155010723	TELE DEHON S.R.L.	TELEDEHON
84	02305260180	MEDIA TEAM COMMUNICATION S.R.L.	Milano Pavia TV
85	00899540504	CANALE 50 S.P.A.	50CANALE
86	01126050069	PRIMANTENNA S.R.L.	PRIMANTENNA
87	01791970153	TELEQUATTRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TELEQUATTRO
88	02509650426	CANALE MARCHE S.R.L.	E' TV MARCHE
89	03841480639	TELEISCHIA S.R.L.	TELEISCHIA
90	01009110477	TV LIBERA S.P.A.	TVL
91	00496230541	RADIO GUBBIO S.R.L.	UMBRIA TV
92	08717350154	TELEUNICA S.R.L.	UNICA LECCO
93	03778590368	TV QUI S.P.A.	TV QUI
94	00640390878	R.E.I. CANALE 103 S.R.L.	REI TV
95	00335970224	OPERAZIONI IMPRENDITORIALI SRL IN SIGLA "OP.IM. SRL"	RTTR
96	93015930238	FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE	TELEPACE
97	01874190679	EDITORIALE VIBRATA S.R.L.	SUPER J
98	00826720179	R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.	TB TELEBOARIO
99	00442660304	UDINESE CALCIO - SPA	TV 12
100	02144210222	GRUPPO EDITORIALE TRENTO S.R.L.	TRENTINO TV
101	00168900512	TELETRURIA 2000 S.R.L.	TELETRURIA
102	00272790254	TELEBELLUNO - S.R.L.	TELEBELLUNODOLOMITI
103	00366750834	R.T.P. RADIO TELEVISIONE PELORITANA SRL ABBREV. R.T.P. S.R.L.	RTP
104	00335080388	R.E.I. - S.R.L.	TELESTENSE
105	01657750483	TVR TELEITALIA S.R.L.	TVR TELEITALIA 7 GOLD
106	03204830792	ESPERIA TV S.R.L.	ESPERIA TV
107	02538390358	B33 SRL	VB33 (già Video Bolzano)
108	01903750204	TELEMANTOVA S.P.A.	TELEMANTOVA
109	03815570720	CANALE 7 S.R.L.	CANALE 7
110	01748920707	MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TRSP
111	00728420332	TELELIBERTA' - SOCIETA' PER AZIONI	TELELIBERTA'
112	09740661005	MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L.	Teleambiente
113	01283400396	INIZIATIVE EDITORIALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ICARO TV

114	01438200485	TV PRATO S.R.L.	TVP
115	03089630598	MEDIA GROUP S.R.L.	ITALIA 7
116	00945590107	TELENORD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TELENORD
117	01775280876	RMB S.R.L.	6 SESTARETE TV
118	01959790922	T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.R.L. ED IN FORMA ABBREVIATA T.C.S. S.R.L.	T.C.S. TELE COSTA SMERALDA
119	00783580723	TELEREGIONE S.R.L.	TELEREGIONE COLOR
120	01953710439	TVRS S.R.L.	TVRS
121	02057080760	LA NUOVA S.R.L.	LA NUOVA SRL
122	01899410672	MEDIASIX S.R.L.	TV SEI
123	06756520588	RETE ORO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	RETE ORO
124	09593560015	BEACOM S.R.L.	SESTA RETE
125	00621680545	RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL"	RETESOLE
126	03677190724	DELTA TV S.R.L.	DELTA TV
127	01246310518	TV1 SRL	TV1
128	90057480106	FONDAZIONE AUTONOMA DI RELIGIONE "STELLA DELL'EVANGELIZZAZIONE"	TELERADIOPACE 1
129	01878420668	WITEL S.R.L.	INFO MEDIA NEWS
130	01756440549	T.E.F. - S.R.L.	TEF CHANNEL
131	01227130661	GRUPPO AIR S.R.L.	TELEMAX
132	02529880219	ALTO ADIGE TV S.R.L. OVVERO IN LINGUA TEDESCA SUEDETIROL TV GMBH	ALTO ADIGE TV (EX STNN)
133	00496230541	RADIO GUBBIO S.R.L.	TRG
134	02144610686	ABRUZZIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LAQTV
135	01019100039	PIRENEI - S.R.L.	VIDEO NOVARA
136	01436090839	ACCADEMIA DI PROFESSIONI E CULTURA EUROPEA S.R.L. (ABBREVIATO: P.C.E. S.R.L.)	ONDA TV GIOVANI
137	00742420706	TLT MOLISE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TLT MOLISE 1

138. Sono, inoltre, intervenuti in giudizio ad opponendum Associazione TV Locali (C.F. 97126290580), con l'Avv. Tommaso di Nitto, Espansione S.r.l. (C.F. 01418710131), con l'Avv. Tommaso Di Nitto, e A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione) RADIO TV, con gli Avv.ti Prof.ssa Isabella Loiodice, Avv. Carlo Edoardo Cazzato e Avv. Marta Bianchi.

6. MODALITA' DI CONSULTAZIONE:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo e più precisamente attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso n. 2284/2024 nella sezione TAR, sottosezione "TAR Lazio - Roma", sottosezione "ricerche - ricorsi".

7. ORDINANZA COLLEGIALE TAR LAZIO – ROMA N. 9195/2024

Il presente avviso, valevole quale notifica per “pubblici proclami”, è pubblicato in ottemperanza all’ordinanza collegiale Tar Lazio – Roma, Sez. Quarta Ter, n. 9233 del 07.05.2024, pubblicata il 10.05.2024, con la quale è stata espressamente autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami.

8. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO:

AVV. GIUSEPPE RUTA
AVV. MARGHERITA ZEZZA
AVV. MASSIMO ROMANO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

Per: **DELTA TV S.R.L.** (P.I. 03677190724), con sede legale in Casamassima (BA) - cap. 70010, SS.100 Km 18 c/o " Il baricentro " lotto 9/b mod.7, in persona del l.r.p.t. sig.ra Carmela Liuzzi (C.F. LZZCML61C44E645X), nata a Locorotondo (BA), il 04.03.1961, ed ivi residente alla Via Martiri della Libertà, 106, rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al presente atto, dagli avv.ti Giuseppe Ruta (C.F. RTUGPP65C27B519R), Margherita Zezza (C.F. ZZZMGH71B41B519H) e Massimo Romano (C.F. RMNMSM81S27A930W), ed elettivamente domiciliata presso i domicili digitali di questi ultimi (pec: rutaeassociati@pec.it; avvmargheritazezza@pec.it; avv.massimoromano@pec.it; tel/fax: 0874.438564; 0874.1960536);

Contro: **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**, in persona del l.r.p.t.;

e nei confronti di: **GRUPPO EDITORIALE TRENTINO S.R.L. (C.F. e P.I. 02144210222)**, società editoriale del marchio *Trentino Tv*, in persona del l.r.p.t. (getsrl@pec.it);

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE

del Decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, AOO COM.REGISTRO UFFICIALE.I. 0246641 del 22.12.2023 (doc. 2), con cui il Direttore Generale della *Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, Divisione IV – emittenza radiotelevisiva. Contributi*, ha approvato la graduatoria definitiva (doc. 3) delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai beneficiari come riportati negli allegati A e B (doc. 4 e 5), ai sensi dell'art. 5, co. 3 e 4, del DPR 23 agosto 2017, n. 146;

nonché di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi, inclusi la relazione istruttoria nota prot. n. 245934 del 21 dicembre 2023 (**doc. 6**) e, ove occorra, il decreto direttoriale del 6 ottobre 2023 prot. n. 194453, di approvazione della graduatoria provvisoria (**doc. 7**);

nonché, ove mai occorra e prudenzialmente

dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017;

nonché, ove occorra,

per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 *bis*, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato in Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 171, convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108, e 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in relazione agli artt. 3, 24, 77, 103, 111, commi 1 e 2, Cost., 113, e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché, in subordine, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni per violazione degli artt. 2, 3, 21, 41, Cost., e dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 10 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

o o o o o o o

FATTO

1. Torna all'attenzione dell'Ecc.mo Collegio la controversa assegnazione alle emittenti televisive locali a carattere commerciale dei contributi pubblici di cui al DPR 146/2017, questa volta in relazione all'annualità 2023.

Il tema, com'è noto, è stato già oggetto di precedenti analoghi giudizi riferiti ad annualità pregresse, in relazione alla contestata legittimità di taluni criteri di attribuzione delle suddette sovvenzioni, definiti con sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, nn. n. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022, di annullamento dell'art. 6, co. 2, ossia del cd. "scalino preferenziale" concernente l'attribuzione del 95% dell'importo del contributo pubblico complessivo (per il 2023, pari euro € 137.329.658,00 e per le emittenti a carattere commerciale € 109.784.761,85) alle prime cento emittenti in graduatoria e del restante 5% a tutte le altre collocate dalla 101esima posizione.

2. Ciononostante, nell'approvazione della graduatoria per l'annualità 2023, oggetto dell'odierno gravame, esattamente come accaduto per quella 2022 e per le precedenti, il Ministero ha ritenuto di reiterare l'applicazione della suddetta norma, benché dichiarata illegittima, incorrendo nei medesimi vizi già ritenuti meritevoli di apprezzamento dal Consiglio di Stato nelle citate statuizioni.

A tanto l'Amministrazione è pervenuta ritenendo erroneamente che l'art. 4 *bis*, comma 1, del d.l. 91/2018, convertito con la legge n. 108/2018, e l'art. 13, comma 1 bis, del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, abbiano conferito *forza di legge* al DPR 146/2017 (cfr. decreto, p. 2, IV°, V° e VI° "*visto*"), e dunque

anche alla norma di cui all'art. 6, co. 2, con l'effetto di sterilizzare il sindacato giurisdizionale di codesto G.A., nonostante la già statuita declaratoria giurisdizionale di illegittimità.

In breve, i provvedimenti impugnati risultano inficiati sia dalle medesime violazioni che hanno condotto alla precedente statuizione di annullamento dell'art. 6, comma 2, del DPR n. 146/2017, sia da nullità per violazione e/o elusione delle predette pronunce, le quali sono comunque da ritenersi efficaci *erga omnes*, dunque applicabili e rivendicabili da tutte le emittenti in ragione della natura dispositivo-cassatoria delle sottese statuizioni (cfr. Adunanza Plenaria, sentenze nn. 4 e 5 del 2019).

A ciò aggiungasi che proprio di recente il Consiglio di Stato, nell'ambito del giudizio vertente sulle graduatorie 2022, ha: i) dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4-bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, e 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, nei sensi di cui in motivazione, in relazione agli artt. 3, 24, 77, 103, 111, commi 1 e 2, Cost., 113, e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché, in subordine, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni per violazione degli artt. 2, 3, 21, 41, Cost., e dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 10 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; e ii) sospeso, per l'effetto, in parte qua, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il detto giudizio previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato incidente di costituzionalità (cfr. *ex multis*, **Cons. Stato, sez. VI, Ordinanza 1280/2024**).

3. Ciò posto, la ricorrente, emittente televisiva locale a carattere commerciale, risultando in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dal DPR 146/2017, ha presentato la domanda per concorrere all'assegnazione dei contributi pubblici ivi previsti per l'annualità 2023, conseguendo, all'esito dell'approvazione della graduatoria definitiva di cui al Decreto ministeriale 0246641 del 22.12.2023, la posizione n. 126, dunque collocandosi al di sotto dello *scalino* illegittimamente previsto dall'art. 6, co. 2, del DPR.

Ne è conseguita la previsione di assegnazione di un contributo pubblico oltremodo inferiore a quello atteso che, viceversa, la ricorrente avrebbe realizzato ove l'Amministrazione avesse correttamente applicato le disposizioni del DPR espungendo dal *corpus* regolamentare l'art. 6, co. 2, del DPR, già annullato in sede giurisdizionale, e proceduto all'applicazione di quei soli criteri non intaccati dalle dette pronunce.

4. Cosicché, la ricorrente agisce in giudizio per l'annullamento *in parte qua* dei provvedimenti impugnati, al fine di conseguire il maggior contributo pubblico a cui ha diritto, previa correzione della graduatoria definitiva e dei relativi allegati, poiché illegittimi e nulli per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. NULLITA' EX ART. 21 SEPTIES DELLA L. 241/90 PER VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, N. 7880/2022;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 2, DEL DPR. 146/2017 COSI' COME EMENDATO PER EFFETTO ED IN CONSEGUENZA DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 163 E 160, DELLA L. 208/2015 E DEGLI OBIETTIVI DI PUBBLICO INTERESSE AD ESSI SOTTESI, NONCHÉ DEI PRINCIPI DI PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DI CONCORRENZA NEL SETTORE DELL'EMITTENZA TELEVISIVA LOCALE;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90: DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA;

- ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA; ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

I.1. – In via del tutto preliminare, la ricorrente censura i provvedimenti impugnati nella parte in cui l'Amministrazione, nella redazione della graduatoria per l'anno 2023 oggetto di gravame, ha illegittimamente applicato la disciplina di cui all'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017, riferita al cd. "scalino preferenziale", la quale, essendo già stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato (cfr. sez. IV, sent. n. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022), non avrebbe potuto costituire oggetto di applicazione.

Ed invece, l'Amministrazione ha esercitato tale attività provvedimentale, assumendo erroneamente che l'art. 4 *bis*, comma 1, del d.l. 91/2018, convertito con la legge n. 108/2018, e l'art. 13 comma 1 bis del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, abbia recepito integralmente il DPR 146/2017 (cfr. decreto, p. 2, IV, V, VI "*visto*") ed abbia, dunque, '*legificato*' anche la norma di cui al citato art. 6, co. 2, nonostante la stessa fosse stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato.

Ciò posto, l'adesione alla tesi della *legificazione* del DPR 146/2017 ha irrimediabilmente inficiato la graduatoria impugnata, replicando tutti i vizi già accertati e censurati dal Consiglio di Stato con le sentenze della Quarta sezione nn. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022, dalla violazione del pluralismo dell'informazione a quella della *par condicio* tra emittenti concorrenti.

La tesi della *legificazione* stride non soltanto con il dato letterale della norma di legge (art. 4 *bis*, comma 1, del d.l. 91/2018, convertito con la legge n. 108/2018), nella misura in cui il mero inciso "*da intendersi qui integralmente riportato*" è semanticamente, prim'ancora che giuridicamente, inidoneo a offrire integrale copertura legislativa alla fonte (secondaria) regolamentare, ma anche con la prospettiva esegetica logico sistematica, atteso che non vi è traccia del benché minimo elemento idoneo a far ritenere che la volontà del legislatore fosse quella di attribuire forza di legge al DPR nella sua interezza.

Viceversa, proprio dal tenore della disposizione ("*...al fine di estendere il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: "alla data di presentazione della domanda" sono aggiunte le seguenti: " mentre per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere*

*posseduto anche all'atto della presentazione della domanda") si evince con sufficiente chiarezza che la ratio dell'intervento legislativo è solo quello di estendere il regime transitorio relativo al numero di dipendenti anche all'anno 2019, coerentemente con la *sede* normativa del cd. decreto *milleproroghe* per l'anno, appunto, 2019, oltretutto limitatamente alle emittenti radiofoniche.*

Analogamente, è insostenibile la tesi della natura di *legge di interpretazione autentica*, come tale avente efficacia retroattiva, dell'art. 13, comma 1 *bis* del decreto legge 18 ottobre 2023 n. 145 (*"Per lo stesso fine, l'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore."*), atteso che trattasi di norma manifestamente novativa (non già di interpretazione autentica), la quale giammai potrebbe determinare la *legificazione* (e/o la *reviviscenza*) di una norma (art. 6, co. 2, DPR 146/17, cd. *scalino*) già espunta dall'ordinamento in quanto annullata in sede giurisdizionale.

Si impone, pertanto, oltre all'interpretazione letterale e sistematica della norma, anche la sua lettura costituzionalmente orientata, dunque oltremodo rigorosa, sia della suddetta legge-provvedimento, la quale non può che condurre a contenerne l'esegesi nel solco di una rigida analisi di ragionevolezza, atteso che, diversamente opinando, non ravvisandosi il benché minimo spessore di pubblico interesse sotteso all'intervento di *legificazione*, residuerebbe l'unica finalità di sterilizzare il sindacato giurisdizionale del GA, oltretutto a suo tempo già ampiamente incardinato nei giudizi avverso le graduatorie 2016 e 2017 pendenti dinanzi a codesto Ecc.mo Collegio, sia delle leggi di interpretazioni autentiche, per il cui scrutinio si rinvia alla recentissima ordinanza del Consiglio di Stato (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, Ordinanza 1280/2024) resa nell'ambito del giudizio vertente sulle graduatorie 2022.

La manifesta erroneità dell'assunto inerente alla legificazione ha inficiato l'attività provvedimentale sottesa alla redazione della graduatoria impugnata, sia per difetto di motivazione e di istruttoria, sia per eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto di diritto, conducendo ad una ripartizione delle risorse pubbliche previste per l'emittenza televisiva locale illegittima per violazione dei principi di pluralismo dell'informazione e della concorrenza nel settore, così come già accertato dal Consiglio di Stato, le cui statuizioni risultano, pertanto, violate e/o eluse, con conseguente nullità ex art. 21 *septies* della L. 241/90.

l.2. - I provvedimenti impugnati, nella parte in cui sono stati redatti in applicazione dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017, sono nulli per violazione e/o elusione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022, in virtù delle cui statuizioni la norma sopra indicata è stata ritenuta illegittima, dunque annullata ed espunta dal regolamento.

Nessun dubbio, al riguardo, circa l'efficacia soggettiva *erga omnes* della citata pronuncia giurisdizionale di annullamento, venendo in rilievo, nel caso di specie, la statuizione **dispositivo - cassatoria** di annullamento della citata norma (art. 6, co. 2, del DPR 146/2017).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, recentemente confermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 4 e 5 del 2019, la sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento va differenziatamente individuata a seconda che si abbia riguardo alla sua parte *dispositivo-cassatoria* dell'atto ovvero a quella *ordinatorio-prescrittiva*, statuente limiti e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione; mentre, infatti, nel primo caso, con l'eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento impugnato la pronuncia non può che fare stato "*erga omnes*", nel secondo, la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confronti di quella "*res iudicata*" idonea a vincolare i successivi organi giudicanti (C.d.S. n. 561/1990 e negli stessi termini la successiva giurisprudenza richiamata al punto 31 di C.d.S. n. 4/2019).

Nel caso odierno, come detto, venendo in rilievo il primo dei due profili sopra indicati, ossia l'eliminazione dal mondo giuridico della disposizione regolamentare impugnata, la pronuncia non può che fare stato "*erga omnes*".

Come recentemente ribadito anche dalla Suprema Corte, *"In materia di giudicato amministrativo, il principio, consolidato da tempo nella giurisprudenza amministrativa e condiviso da questa Corte, ha rimarcato la natura eccezionale dell'estensione e, individuandone il fondamento, ha precisato che la stessa può essere invocata in caso di annullamento: di un regolamento; di un atto plurimo inscindibile; di un atto plurimo scindibile, qual è una graduatoria concorsuale, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari; di un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti. In tutte queste ipotesi, infatti, la natura dell'atto, valutata singolarmente o in rapporto al vizio accertato, è tale da determinare la giuridica impossibilità che l'atto stesso possa non esistere più per taluno e continuare ad esistere per altri. E' stato precisato, peraltro, che **l'eccezione al principio dell'efficacia inter partes del giudicato si giustifica in ragione dell'inscindibilità dell'annullamento sicché l'estensione riguarda solo l'effetto caducatorio** e non concerne, invece, gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall'art 2909 cod. civ. La pronuncia si pone, quindi, in continuità con l'orientamento consolidato nella giurisprudenza amministrativa secondo cui la sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento va differenziatamente individuata a seconda che si abbia riguardo alla sua parte dispositivo -cassatoria dell'atto ovvero a quella ordinatorio-prescrittiva, statuente limiti e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione; mentre, infatti, **nel primo caso, con l'eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento impugnato la pronuncia non può che fare stato "*erga omnes*"**, nel secondo, la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confronti di quella "*res iudicata*" idonea a vincolare i successivi organi giudicanti"* (Cassazione civile sez. lav., 23/02/2021, n. 4905).

L'assunto, oltretutto, ha trovato piena conferma anche nell'applicazione in concreto effettuata dall'Amministrazione, laddove si consideri che in seguito alle più volte citate sentenze del Consiglio di Stato, ed in applicazione delle statuizioni di annullamento ivi indicate, **lo stesso Ministero ha esteso il giudicato a tutte le emittenti** anche in relazione all'efficacia ordinatorio-prescrittiva inerente ai limiti e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione, provvedendo alla modifica delle graduatorie per le annualità 2016-2017, previa espunzione della norma annullata (art. 6, co. 2) nei confronti di tutte le emittenti in graduatoria, non soltanto di quelle ricorrenti (cfr. doc.).

Ne consegue la nullità dei provvedimenti impugnati.

1.3. – Fermi restando gli eccepiti profili di nullità dei provvedimenti impugnati, per le motivazioni sopra indicate, gli stessi devono ritenersi, comunque, illegittimi, anche in via derivata, per illegittimità dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017 (che, ad ogni buon conto, si torna nuovamente ad impugnare, ove mai necessario, anche nella presente sede) così come già accertato dal Consiglio di Stato, con le più volte citate sentenze del 2022.

In particolare, il Supremo Consesso, nelle citate sentenze cui integralmente si rinvia, nell'affrontare le censure relative alla *"...previsione di una graduatoria nazionale con uno scalino preferenziale in favore dei primi cento classificati"*, l'ha chiaramente definita come *"... una scelta normativa incompatibile con gli obiettivi di interesse pubblico imposti dal legislatore"*.

Il Consiglio di Stato, pertanto, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale sul *"principio del pluralismo informativo esterno"* (Corte costituzionale, 12 aprile 2005, n. 151) *... quale uno degli imperativi ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di emittenza televisiva (sentenza n. 466 del 2002), esprimendo l'informazione una condizione preliminare per l'attuazione dei principi propri dello Stato democratico (in termini, Corte costituzionale, 15 ottobre 2003, n. 312)"*, ha quindi ritenuto fondate, accogliendole *"...le censure sostanziali riferite alla violazione del principio del pluralismo dell'informazione e alla distorsione concorrenziale prodotta dalla disposizione in esame."*

In particolare, il Consiglio di Stato, soffermandosi sulla disciplina regolamentare sottoposta al suo vaglio, ha evidenziato *"...le ragioni per le quali la stessa, nella parte in cui introduce uno scalino preferenziale nell'ambito di una graduatoria nazionale predisposta senza correttivi riguardanti i mercati locali interessati, non possa ritenersi rispettosa del principio del pluralismo informativo previsto dall'art. 1 comma 163, L. n. 208/15, generando, altresì, effetti distorsivi sul piano concorrenziale."*, tenuto conto, tra l'altro: *"... che i criteri selettivi previsti dalla disciplina regolamentare sono idonei ad attribuire una chance di utile collocamento in graduatoria - nelle prime cento posizioni - maggiore per gli operatori esercenti nelle Regioni più popolate, stante l'esistenza di una correlazione tra dato demografico regionale e dimensioni organizzative dell'emittente televisiva rilevanti ai fini selettivi"* la quale *"discende direttamente dal dato positivo in relazione al criterio riguardante il numero di dipendenti e giornalisti impiegati nell'attività di emittenza (art. 6, comma 1,*

lett. a) e b), DPR n. 146/2017)", cosicché: "se si richiede, ai fini dell'ammissione alla pubblica contribuzione, una capacità tecnico-organizzativa (sub specie, di numero di dipendenti) crescente all'aumentare del numero degli utenti serviti, coerentemente deve ravvisarsi un rapporto proporzionale tra le dimensioni organizzative dell'impresa e il numero di abitanti della regione in cui l'attività viene esercitata, occorrendo, per svolgere efficacemente l'attività economica, una dimensione organizzativa adeguata al pubblico degli utenti all'uopo servito".

Il Consiglio di Stato ha poi precisato che "Le considerazioni svolte in ordine alla idoneità dei criteri selettivi previsti dalla disciplina regolamentare ad influire diversamente sulle emittenti operanti nei vari contesti regionali, differenziati sul piano demografico, non determinano l'illegittimità dei medesimi criteri selettivi (definiti in valori assoluti, senza alcuna parametrizzazione al numero dei residenti in ciascun ambito territoriale) o della scelta dell'Amministrazione di concedere i contributi de quibus sulla base di una graduatoria nazionale, sebbene riguardanti l'emittenza locale; bensì **influiscono sulla legittimità della decisione di introdurre uno scalino preferenziale a vantaggio dei primi cento classificati, cui viene destinata la quasi totalità della contribuzione (95%), senza prevedere accorgimenti volti ad impedire la concentrazione delle risorse pubbliche in taluni ambiti territoriali (generalmente i più popolati) a discapito di altri, in violazione del principio del pluralismo dell'informazione**", chiarendo che "qualora si opti per una graduatoria unica nazionale e si decida di applicare criteri selettivi in valore assoluto, specie se suscettibili di condurre a risultati differenziati a seconda dell'ambito territoriale di appartenenza di ogni concorrente (come avvenuto con la disciplina regolamentare in commento, ai sensi di quanto sopra precisato), occorre adottare accorgimenti idonei ad evitare una squilibrata distribuzione delle risorse in ambito locale, dovendosi evitare il rischio che alcune aree territoriali siano sottorappresentate o perfino escluse dalla contribuzione pubblica, in violazione del pluralismo informativo, che -come osservato- impone di assicurare la pluralità di voci concorrenti in ciascun ambito territoriale in cui viene svolta l'attività radiotelevisiva" e precisando che: "La disciplina in contestazione non contiene tali accorgimenti, prevedendo uno scalino preferenziale che riserva alle prime cento classificate, a prescindere dall'ambito territoriale di operatività, la quasi totalità dei contributi pubblici (pari al 95%), per di più a fronte di criteri selettivi (si ripete, di per sé legittimi) formulati in valore assoluto e suscettibili di influire diversamente a seconda dell'ambito territoriale di operatività di ciascun concorrente (se maggiormente o meno popolato)" dando quindi atto che, così operando, il D.P.R. ha introdotto **"...una misura incompatibile con il principio del pluralismo informativo..."** producendo, altresì, **"...effetti distorsivi della concorrenza** (correttamente censurati, sotto tale profilo, dall'appellante), stante l'idoneità della disciplina regolamentare in commento a beneficiare un numero estremamente ristretto di operatori (in ipotesi, anche uno soltanto) esercenti nell'ambito del medesimo ambito territoriale, a fronte di livelli di efficienza analoghi."

Concludendo, il Consiglio di Stato ha statuito che: **"La previsione di uno scalino preferenziale, senza accorgimenti idonei a garantire il finanziamento di una pluralità di operatori in ciascun ambito regionale, permette di riservare la contribuzione, nell'ambito del singolo mercato locale, in favore**

di una sola impresa (o di un numero di emittenti insufficiente per la tutela del pluralismo informativo), configurando, pertanto, aiuti illegittimi (anche) sul piano concorrenziale”, che: “Alla luce dei rilievi svolti, deve ritenersi che l'Amministrazione, anziché limitarsi a riservare ai primi cento classificati il 95% dello stanziamento annuale, avrebbe dovuto adottare specifici accorgimenti volti ad assicurare un adeguato finanziamento di un numero minimo di emittenti per ciascuno degli ambiti regionali considerati (determinato discrezionalmente in ragione delle caratteristiche di ciascun ambito), al fine di sostenere finanziariamente la presenza di una pluralità di voci concorrenti per ogni area locale, nel rispetto del principio del pluralismo informativo, costituente un apposito obiettivo di interesse generale imposto dalla fonte primaria.” e che, pertanto, “... deve riscontrarsi, in parte qua, l'illegittimità del regolamento impugnato, relativamente alla previsione, recata nell'art. 6, comma 2, DPR n. 146/2017” cosicché “Tali disposizioni devono, dunque, essere annullate.” Cons. Stato, sez. VI, sent. 7880/2022

Ne consegue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella parte in risultano inficiati, anche in via derivata, dall'applicazione dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017, già oggetto di annullamento giurisdizionale con sentenze del Consiglio di Stato n. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022 - la cui efficacia soggettiva, per le sopra esposte ragioni, non può che ritenersi *erga omnes* - ma che, prudenzialmente, viene nuovamente impugnato con il presente ricorso siccome illegittimo per tutte le ragioni già ampiamente illustrate dal Consiglio di Stato nelle richiamate statuizioni al cui contenuto anche per ragioni di brevità, si rinvia.

o o o o o o o

ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 4 BIS, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91, PUBBLICATO IN GAZZ. UFF. 25 LUGLIO 2018, N. 171, CONVERTITO CON LEGGE 21 SETTEMBRE 2018, N. 108, E DELL'ART. 13, COMMA 1-BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2023, N. 191.

In via subordinata e solo per il caso in cui codesto Ecc.mo Collegio dovesse ritenere che la norma di cui all'art. 4 *bis*, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato in Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 171, convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108, dell'art. 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, abbia prodotto l'effetto di “*legificare*” integralmente il DPR 146/2017, conferendo ad esso, pertanto, forza di legge, si chiede di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma, per violazione degli artt. 3, 21, 24, 43, 103, 111, anche in relazione all'art. 117 Cost., rinviando, per ragioni di brevità espositiva, a tutte le argomentazioni di cui all'Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1280/2024, il cui contenuto si intenda integralmente riprodotto e trascritto.

o o o o o o o

II. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.

Atteso che il gravame è stato ritualmente notificato alla concorrente controinteressata collocata in posizione n. 100 della graduatoria, si chiede sin da ora di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, analogamente a quanto già disposto da Codesto Ecc.mo Collegio negli analoghi giudizi relativi alle precedenti annualità (cfr. tra le altre, Tar Lazio, ord. Coll. 12425/2019; RG 12504/2017, ord. n. 3302/2019 Reg.prov.pres. ord. Coll. 1276/2019 RG. n. 14310/2018).

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Quanto al *fumus* ci si riporta alle argomentazioni sopra esposte.

Il danno grave risulta riconducibile alla necessità di evitare che l'esecutività degli atti impugnati possa dar luogo alla reiterazione di comportamenti anticoncorrenziali a vantaggio delle emittenti collocate al di sopra della posizione n. 100, a tutto danno di quelle collocate al di sotto, mediante l'elargizione di sovvenzioni pubbliche non dovute in grado di alterare il mercato delle tv locali.

Tale danno, lungi dal costituire pregiudizio *solo* economico, riveste natura irreparabile sotto il profilo aziendale e concorrenziale, atteso che l'ingiusta attribuzione di contributi economici alle concorrenti posizionate al di sopra della centesima posizione, attribuisce a queste ultime il vantaggio concorrenziale di disporre di risorse non dovute (ovvero dovute solo in parte) per incrementare gli investimenti in personale e tecnologiche, ossia in ambiti che consentono, ad esempio, di conseguire posizioni di vantaggio sulla numerazione LCN, la quale, com'è noto e facilmente dimostrabile, determina di per sé un incremento dei dati di ascolto, ossia di uno dei criteri in base ai quali le emittenti si posizionano anche nella graduatoria di cui al DPR 146/2017. In breve, l'assegnazione di contributi non dovuti e manifestamente sproporzionati, determina una condizione di allargamento strutturale della forbice concorrenziale tra le emittenti concorrenti, pregiudicando irreversibilmente quelle collocate al di sotto dello scalino, come la ricorrente.

Analogamente, una maggiore solidità finanziaria è tale da consentire alle emittenti di gestire assai più agevolmente il percorso di *switch off* (Processo di *refarming* per la riorganizzazione delle frequenze televisive per la liberazione della banda 700 MHz), all'esito del quale gli operatori di rete hanno dismesso le frequenze loro originariamente assegnate e le emittenti FSMA sono oggi costrette a dover conseguire l'utilizzo della capacità trasmissiva, sostanzialmente senza alcun potere contrattuale scaturente da una condizione di inferiorità rispetto ad analoghe concorrenti.

CONCLUSIONI

Piaccia all'Adito Collegio accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese e onorari di giudizio.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e il contributo unificato dovuto è pari ad euro 650,00.

Campobasso, 20 febbraio 2024

Avv. Giuseppe Ruta
Avv. Margherita Zezza
Avv. Massimo Romano

9. TESTO INTEGRALE DEI MOTIVI AGGIUNTI:

AVV. GIUSEPPE RUTA
AVV. MARGHERITA ZEZZA
AVV. MASSIMO ROMANO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

A VALERE ANCHE QUALE ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

AL RICORSO RG. N. 2284/2024

PER: DELTA TV S.R.L. (P.I. 03677190724), con sede legale in Casamassima (BA) - cap. 70010, SS.100 Km 18 c/o " Il baricentro " lotto 9/b mod.7, in persona del l.r.p.t. sig.ra Carmela Liuzzi (C.F. LZZCML61C44E645X), nata a Locorotondo (BA), il 04.03.1961, ed ivi residente alla Via Martiri della Libertà, 106, rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al presente atto, dagli avv.ti Giuseppe Ruta (C.F. RTUGPP65C27B519R), Margherita Zezza (C.F. ZZZMGH71B41B519H) e Massimo Romano (C.F. RMNMSM81S27A930W), ed elettivamente domiciliata presso i domicili digitali di questi ultimi (pec: rutaeassociati@pec.it; avvmargheritazezza@pec.it; avv.massimoromano@pec.it; tel/fax: 0874.438564; 0874.1960536);

Contro: MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, in persona del l.r.p.t.;

e nei confronti di: **GRUPPO EDITORIALE TRENINO S.R.L. (C.F. e P.I. 02144210222)**, società editoriale del marchio *Trentino Tv*, in persona del l.r.p.t. (getsrl@pec.it);

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

- del Decreto n. 46 del 18.3.2024 (**doc. 6**), mediante il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con atto a firma del Direttore Generale della *Direzione Generale per il Digitale, la connettività e le nuove tecnologie e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione - Divisione X Emissione Radiotelevisiva. Contributi*, ha annullato in autotutela il decreto direttoriale del 22 dicembre 2023 prot.n. 246641 e contestualmente approvato la nuova graduatoria definitiva delle domande ammesse ai contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B (**doc. nn. 7 e 8**);
- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, inclusa la relazione istruttoria di cui alla nota ministeriale prot. n. 57030 del 18 marzo 2024;
- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

o o o o o o o

FATTO

Con Decreto n. 46 del 18.3.2024 (**doc. 6**), il Direttore del *Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per il Digitale, la connettività e le nuove tecnologie e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione - Divisione X Emissione Radiotelevisiva. Contributi*, ha annullato in autotutela il decreto direttoriale del 22 dicembre 2023 prot. n. 246641 impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio e contestualmente approvato la nuova graduatoria definitiva delle domande ammesse ai contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del DPR 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B (**doc. nn. 7 e 8**).

L'adozione del suddetto provvedimento è stata comunicata dalla difesa erariale nel corso della camera di consiglio del 19.3.2024 fissata dinanzi a Codesto Ecc.mo Collegio per la trattazione della domanda cautelare relativa al ricorso introduttivo, con conseguente esigenza di differimento della stessa per consentire la proposizione degli odierni motivi aggiunti.

Orbene, con il nuovo decreto dichiaratamente sostitutivo del precedente e nel redigere la *nuova* graduatoria, il Ministero si è limitato, di fatto, a correggere il punteggio assegnato a tre società per il resto riconfermando integralmente il contenuto del precedente decreto direttoriale del 22 dicembre 2023 già impugnato col ricorso introduttivo sulla base dei plurimi vizi ivi articolati.

In breve, il decreto oggi impugnato non può che risultare illegittimo per la persistenza di tutti i vizi che avevano già attinto il precedente decreto del 22.12.2023, con conseguente illegittimità anche della graduatoria pubblicata *ex novo* ed oggetto della odierna impugnazione, graduatoria da ritenersi viziata per la reiterata, illegittima applicazione, dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/17 (scalino preferenziale) già oggetto di annullamento giurisdizionale con le ben note sentenze della Sesta sezione del Consiglio di Stato (n. 7878/2022 e ss.).

Pertanto, nel richiamare il contenuto del ricorso introduttivo, da intendersi, per brevità, integralmente riproposto e trascritto, con i presenti motivi aggiunti, la ricorrente estende l'impugnazione a tutti gli atti

indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, per tutti i motivi di seguito articolati in

DIRITTO

III. NULLITA' EX ART. 21 SEPTIES DELLA L. 241/90 PER VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, N. 7880/2022;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 2, DEL DPR. 146/2017 COSI' COME EMENDATO PER EFFETTO ED IN CONSEGUENZA DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 163 E 160, DELLA L. 208/2015 E DEGLI OBIETTIVI DI PUBBLICO INTERESSE AD ESSI SOTTESI, NONCHÉ DEI PRINCIPI DI PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DI CONCORRENZA NEL SETTORE DELL'EMITTENZA TELEVISIVA LOCALE;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90: DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA;

- ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA; ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

I.1. – La ricorrente censura i provvedimenti impugnati nella parte in cui l'Amministrazione, nella redazione della graduatoria per l'anno 2023 oggetto di gravame, ha illegittimamente applicato la disciplina di cui all'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017, riferita al cd. "scalino preferenziale", la quale, essendo già stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato (cfr. sez. IV, sent. n. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022), non avrebbe potuto costituire oggetto di applicazione.

Ed invece, l'Amministrazione ha esercitato tale attività provvedimentale, assumendo erroneamente che l'art. 4 *bis*, comma 1, del d.l. 91/2018, convertito con la legge n. 108/2018, e l'art. 13 comma 1 bis del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, abbia recepito integralmente il DPR 146/2017 ed abbia, dunque, 'legificato' anche la norma di cui al citato art. 6, co. 2, nonostante la stessa fosse stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato.

Ciò posto, l'adesione alla tesi della *legificazione* del DPR 146/2017 ha irrimediabilmente inficiato la graduatoria impugnata, replicando tutti i vizi già accertati e censurati dal Consiglio di Stato con le sentenze della Quarta sezione nn. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022, dalla violazione del pluralismo dell'informazione a quella della *par condicio* tra emittenti concorrenti.

La tesi della *legificazione* stride non soltanto con il dato letterale della norma di legge (art. 4 *bis*, comma 1, del d.l. 91/2018, convertito con la legge n. 108/2018), nella misura in cui il mero inciso "*da intendersi qui integralmente riportato*" è semanticamente, prim'ancora che giuridicamente, inidoneo a offrire integrale copertura legislativa alla fonte (secondaria) regolamentare, ma anche con la prospettiva esegetica logico sistematica, atteso che non vi è traccia del benché minimo elemento idoneo a far ritenere che la volontà del legislatore fosse quella di attribuire forza di legge al DPR nella sua interezza.

Viceversa, proprio dal tenore della disposizione ("*...al fine di estendere il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: "alla data di presentazione della domanda" sono aggiunte le seguenti: "mentre per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti*

*occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda") si evince con sufficiente chiarezza che la ratio dell'intervento legislativo è solo quello di estendere il regime transitorio relativo al numero di dipendenti anche all'anno 2019, coerentemente con la sede normativa del cd. decreto *milleproroghe* per l'anno, appunto, 2019, oltretutto limitatamente alle emittenti radiofoniche.*

Analogamente, è insostenibile la tesi della natura di *legge di interpretazione autentica*, come tale avente efficacia retroattiva, dell'art. 13, comma 1 *bis* del decreto legge 18 ottobre 2023 n. 145 (*"Per lo stesso fine, l'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore."*), atteso che trattasi di norma manifestamente novativa (non già di interpretazione autentica), la quale giammai potrebbe determinare la *legificazione* (e/o la *reviviscenza*) di una norma (art. 6, co. 2, DPR 146/17, cd. *scalino*) già espunta dall'ordinamento in quanto annullata in sede giurisdizionale.

Si impone, pertanto, oltre all'interpretazione letterale e sistematica della norma, anche la sua lettura costituzionalmente orientata, dunque oltremodo rigorosa, sia della suddetta legge-provvedimento, la quale non può che condurre a contenerne l'esegesi nel solco di una rigida analisi di ragionevolezza, atteso che, diversamente opinando, non ravvisandosi il benché minimo spessore di pubblico interesse sotteso all'intervento di *legificazione*, residuerebbe l'unica finalità di sterilizzare il sindacato giurisdizionale del GA, oltretutto a suo tempo già ampiamente incardinato nei giudizi avverso le graduatorie 2016 e 2017 pendenti dinanzi a codesto Ecc.mo Collegio, sia delle leggi di interpretazioni autentiche, per il cui scrutinio si rinvia alla recentissima ordinanza del Consiglio di Stato (cfr. *ex multis*, **Cons. Stato, sez. VI, Ordinanza 1280/2024**) resa nell'ambito del giudizio vertente sulle graduatorie 2022.

La manifesta erroneità dell'assunto inerente alla legificazione ha inficiato l'attività provvedimentale sottesa alla redazione della graduatoria impugnata, sia per difetto di motivazione e di istruttoria, sia per eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto di diritto, conducendo ad una ripartizione delle risorse pubbliche previste per l'emittenza televisiva locale illegittima per violazione dei principi di pluralismo dell'informazione e della concorrenza nel settore, così come già accertato dal Consiglio di Stato, le cui statuizioni risultano, pertanto, violate e/o eluse, con conseguente nullità ex art. 21 *septies* della L. 241/90.

l.2. - I provvedimenti impugnati, nella parte in cui sono stati redatti in applicazione dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017, sono nulli per violazione e/o elusione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 7878/2022;

7881/2022; 7880/2022, in virtù delle cui statuizioni la norma sopra indicata è stata ritenuta illegittima, dunque **annullata ed espunta dal regolamento**.

Nessun dubbio, al riguardo, circa l'efficacia soggettiva *erga omnes* della citata pronuncia giurisdizionale di annullamento, venendo in rilievo, nel caso di specie, la statuizione **dispositivo - cassatoria** di annullamento della citata norma (art. 6, co. 2, del DPR 146/2017).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, recentemente confermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 4 e 5 del 2019, la sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento va differenziatamente individuata a seconda che si abbia riguardo alla sua parte *dispositivo-cassatoria* dell'atto ovvero a quella *ordinatorio-prescrittiva*, statuente limiti e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione; mentre, infatti, nel primo caso, con l'eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento impugnato la pronuncia non può che fare stato "*erga omnes*", nel secondo, la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confronti di quella "*res iudicata*" idonea a vincolare i successivi organi giudicanti (C.d.S. n. 561/1990 e negli stessi termini la successiva giurisprudenza richiamata al punto 31 di C.d.S. n. 4/2019).

Nel caso odierno, come detto, venendo in rilievo il primo dei due profili sopra indicati, ossia l'eliminazione dal mondo giuridico della disposizione regolamentare impugnata, la pronuncia non può che fare stato "*erga omnes*".

Come recentemente ribadito anche dalla Suprema Corte, *"In materia di giudicato amministrativo, il principio, consolidato da tempo nella giurisprudenza amministrativa e condiviso da questa Corte, ha rimarcato la natura eccezionale dell'estensione e, individuandone il fondamento, ha precisato che la stessa può essere invocata in caso di annullamento: di un regolamento; di un atto plurimo inscindibile; di un atto plurimo scindibile, qual è una graduatoria concorsuale, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari; di un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti. In tutte queste ipotesi, infatti, la natura dell'atto, valutata singolarmente o in rapporto al vizio accertato, è tale da determinare la giuridica impossibilità che l'atto stesso possa non esistere più per taluno e continuare ad esistere per altri. E' stato precisato, peraltro, che l'eccezione al principio dell'efficacia inter partes del giudicato si giustifica in ragione dell'inscindibilità dell'annullamento sicché l'estensione riguarda solo l'effetto caducatorio e non concerne, invece, gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall'art 2909 cod. civ. La pronuncia si pone, quindi, in continuità con l'orientamento consolidato nella giurisprudenza amministrativa secondo cui la sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento va differenziatamente individuata a seconda che si abbia riguardo alla sua parte dispositivo -cassatoria dell'atto ovvero a quella ordinatorio-prescrittiva, statuente limiti e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione; mentre, infatti, nel primo caso, con l'eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento impugnato la pronuncia non può che fare stato "*erga omnes*", nel secondo, la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce*

la costituzione nei suoi confronti di quella "res iudicata" idonea a vincolare i successivi organi giudicanti" (**Cassazione civile sez. lav., 23/02/2021, n. 4905**).

L'assunto, oltretutto, ha trovato piena conferma anche nell'applicazione in concreto effettuata dall'Amministrazione, laddove si consideri che in seguito alle più volte citate sentenze del Consiglio di Stato, ed in applicazione delle statuizioni di annullamento ivi indicate, **lo stesso Ministero ha esteso il giudicato a tutte le emittenti** anche in relazione all'efficacia ordinatorio-prescrittiva inerente ai limiti e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione, provvedendo alla modifica delle graduatorie per le annualità 2016-2017, previa espunzione della norma annullata (art. 6, co. 2) nei confronti di tutte le emittenti in graduatoria, non soltanto di quelle ricorrenti (cfr. doc.).

Ne consegue la nullità dei provvedimenti impugnati.

1.3. – Fermi restando gli eccepiti profili di nullità dei provvedimenti impugnati, per le motivazioni sopra indicate, gli stessi devono ritenersi, comunque, illegittimi, anche in via derivata, per illegittimità dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017 (che, ad ogni buon conto, si torna nuovamente ad impugnare, ove mai necessario, anche nella presente sede) così come già accertato dal Consiglio di Stato, con le più volte citate sentenze del 2022.

In particolare, il Supremo Consesso, nelle citate sentenze cui integralmente si rinvia, nell'affrontare le censure relative alla *"...previsione di una graduatoria nazionale con uno scalino preferenziale in favore dei primi cento classificati"*, l'ha chiaramente definita come *"... una scelta normativa incompatibile con gli obiettivi di interesse pubblico imposti dal legislatore"*.

Il Consiglio di Stato, pertanto, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale sul *"principio del pluralismo informativo esterno"* (Corte costituzionale, 12 aprile 2005, n. 151) *... quale uno degli imperativi ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di emittenza televisiva (sentenza n. 466 del 2002), esprimendo l'informazione una condizione preliminare per l'attuazione dei principi propri dello Stato democratico (in termini, Corte costituzionale, 15 ottobre 2003, n. 312)"*, ha quindi ritenuto fondate, accogliendole *"...le censure sostanziali riferite alla violazione del principio del pluralismo dell'informazione e alla distorsione concorrenziale prodotta dalla disposizione in esame."*

In particolare, il Consiglio di Stato, soffermandosi sulla disciplina regolamentare sottoposta al suo vaglio, ha evidenziato *"...le ragioni per le quali la stessa, nella parte in cui introduce uno scalino preferenziale nell'ambito di una graduatoria nazionale predisposta senza correttivi riguardanti i mercati locali interessati, non possa ritenersi rispettosa del principio del pluralismo informativo previsto dall'art. 1 comma 163, L. n. 208/15, generando, altresì, effetti distorsivi sul piano concorrenziale."*, tenuto conto, tra l'altro: *"... che i criteri selettivi previsti dalla disciplina regolamentare sono idonei ad attribuire una chance di utile collocamento in graduatoria - nelle prime cento posizioni - maggiore per gli operatori esercenti nelle Regioni più popolate, stante l'esistenza di una correlazione tra dato demografico regionale e dimensioni organizzative dell'emittente televisiva rilevanti ai fini selettivi"* la quale *"discende direttamente dal dato positivo in relazione al criterio riguardante il numero di dipendenti e giornalisti*

impiegati nell'attività di emittenza (art. 6, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 146/2017)", cosicché: "se si richiede, ai fini dell'ammissione alla pubblica contribuzione, una capacità tecnico-organizzativa (sub specie, di numero di dipendenti) crescente all'aumentare del numero degli utenti serviti, coerentemente deve ravvisarsi un rapporto proporzionale tra le dimensioni organizzative dell'impresa e il numero di abitanti della regione in cui l'attività viene esercitata, occorrendo, per svolgere efficacemente l'attività economica, una dimensione organizzativa adeguata al pubblico degli utenti all'uopo servito".

Il Consiglio di Stato ha poi precisato che *"Le considerazioni svolte in ordine alla idoneità dei criteri selettivi previsti dalla disciplina regolamentare ad influire diversamente sulle emittenti operanti nei vari contesti regionali, differenziati sul piano demografico, non determinano l'illegittimità dei medesimi criteri selettivi (definiti in valori assoluti, senza alcuna parametrizzazione al numero dei residenti in ciascun ambito territoriale) o della scelta dell'Amministrazione di concedere i contributi de quibus sulla base di una graduatoria nazionale, sebbene riguardanti l'emittenza locale; bensì **influiscono sulla legittimità della decisione di introdurre uno scalino preferenziale a vantaggio dei primi cento classificati, cui viene destinata la quasi totalità della contribuzione (95%), senza prevedere accorgimenti volti ad impedire la concentrazione delle risorse pubbliche in taluni ambiti territoriali (generalmente i più popolati) a discapito di altri, in violazione del principio del pluralismo dell'informazione**",* chiarendo che *"qualora si opti per una graduatoria unica nazionale e si decida di applicare criteri selettivi in valore assoluto, specie se suscettibili di condurre a risultati differenziati a seconda dell'ambito territoriale di afferenza di ogni concorrente (come avvenuto con la disciplina regolamentare in commento, ai sensi di quanto sopra precisato), occorre adottare accorgimenti idonei ad evitare una squilibrata distribuzione delle risorse in ambito locale, dovendosi evitare il rischio che alcune aree territoriali siano sottorappresentate o perfino escluse dalla contribuzione pubblica, in violazione del pluralismo informativo, che -come osservato- impone di assicurare la pluralità di voci concorrenti in ciascun ambito territoriale in cui viene svolta l'attività radiotelevisiva"* e precisando che: *"La disciplina in contestazione non contiene tali accorgimenti, prevedendo uno scalino preferenziale che riserva alle prime cento classificate, a prescindere dall'ambito territoriale di operatività, la quasi totalità dei contributi pubblici (pari al 95%), per di più a fronte di criteri selettivi (si ripete, di per sé legittimi) formulati in valore assoluto e suscettibili di influire diversamente a seconda dell'ambito territoriale di operatività di ciascun concorrente (se maggiormente o meno popolato)"* dando quindi atto che, così operando, il D.P.R. ha introdotto **"...una misura incompatibile con il principio del pluralismo informativo..."** producendo, altresì, **"...effetti distorsivi della concorrenza** (correttamente censurati, sotto tale profilo, dall'appellante), stante l'idoneità della disciplina regolamentare in commento a beneficiare un numero estremamente ristretto di operatori (in ipotesi, anche uno soltanto) esercenti nell'ambito del medesimo ambito territoriale, a fronte di livelli di efficienza analoghi."

Concludendo, il Consiglio di Stato ha statuito che: **"La previsione di uno scalino preferenziale, senza accorgimenti idonei a garantire il finanziamento di una pluralità di operatori in ciascun ambito regionale, permette di riservare la contribuzione, nell'ambito del singolo mercato locale, in favore di una sola impresa (o di un numero di emittenti insufficiente per la tutela del pluralismo informativo),**

configurando, pertanto, aiuti illegittimi (anche) sul piano concorrenziale”, che: “Alla luce dei rilievi svolti, deve ritenersi che l’Amministrazione, anziché limitarsi a riservare ai primi cento classificati il 95% dello stanziamento annuale, avrebbe dovuto adottare specifici accorgimenti volti ad assicurare un adeguato finanziamento di un numero minimo di emittenti per ciascuno degli ambiti regionali considerati (determinato discrezionalmente in ragione delle caratteristiche di ciascun ambito), al fine di sostenere finanziariamente la presenza di una pluralità di voci concorrenti per ogni area locale, nel rispetto del principio del pluralismo informativo, costituente un apposito obiettivo di interesse generale imposto dalla fonte primaria.” e che, pertanto, “... deve riscontrarsi, in parte qua, l’illegittimità del regolamento impugnato, relativamente alla previsione, recata nell’art. 6, comma 2, DPR n. 146/2017” cosicché **“Tali disposizioni devono, dunque, essere annullate.” Cons. Stato, sez. VI, sent. 7880/2022**

Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella parte in risultano inficiati, anche in via derivata, dall’applicazione dell’art. 6, co. 2, del DPR 146/2017, già oggetto di annullamento giurisdizionale con sentenze del Consiglio di Stato n. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022 - la cui efficacia soggettiva, per le sopra esposte ragioni, non può che ritenersi *erga omnes* - ma che, prudenzialmente, viene nuovamente impugnato con il presente ricorso siccome illegittimo per tutte le ragioni già ampiamente illustrate dal Consiglio di Stato nelle richiamate statuizioni al cui contenuto anche per ragioni di brevità, si rinvia.

o o o o o o

ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 4 BIS, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91, PUBBLICATO IN GAZZ. UFF. 25 LUGLIO 2018, N. 171, CONVERTITO CON LEGGE 21 SETTEMBRE 2018, N. 108, E DELL’ART. 13, COMMA 1-BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2023, N. 191.

In via subordinata e solo per il caso in cui codesto Ecc.mo Collegio dovesse ritenere che la norma di cui all’art. 4 bis, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato in Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 171, convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108, dell’art. 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, abbia prodotto l’effetto di “*legificare*” integralmente il DPR 146/2017, conferendo ad esso, pertanto, forza di legge, si chiede di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma, per violazione degli artt. 3, 21, 24, 43, 103, 111, anche in relazione all’art. 117 Cost., rinviando, per ragioni di brevità espositiva, a tutte le argomentazioni di cui all’**Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1280/2024**, il cui contenuto si intenda integralmente riprodotto e trascritto.

o o o o o o

IV. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.

Atteso che il gravame è stato ritualmente notificato alla concorrente controinteressata collocata in posizione n. 100 della graduatoria, si chiede sin da ora di essere autorizzati all’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, analogamente a quanto già disposto da Codesto Ecc.mo

Collegio negli analoghi giudizi relativi alle precedenti annualità (cfr. tra le altre, Tar Lazio, ord. Coll. 12425/2019; RG 12504/2017, ord. n. 3302/2019 Reg.prov.pres. ord. Coll. 1276/2019 RG. n. 14310/2018).

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Quanto al *fumus* ci si riporta alle argomentazioni sopra esposte.

Il danno grave risulta riconducibile alla necessità di evitare che l'esecutività degli atti impugnati possa dar luogo alla reiterazione di comportamenti anticoncorrenziali a vantaggio delle emittenti collocate al di sopra della posizione n. 100, a tutto danno di quelle collocate al di sotto, mediante l'elargizione di sovvenzioni pubbliche non dovute in grado di alterare il mercato delle tv locali.

Tale danno, lungi dal costituire pregiudizio *solo* economico, riveste natura irreparabile sotto il profilo aziendale e concorrenziale, atteso che l'ingiusta attribuzione di contributi economici alle concorrenti posizionate al di sopra della centesima posizione, attribuisce a queste ultime il vantaggio concorrenziale di disporre di risorse non dovute (ovvero dovute solo in parte) per incrementare gli investimenti in personale e tecnologiche, ossia in ambiti che consentono, ad esempio, di conseguire posizioni di vantaggio sulla numerazione LCN, la quale, com'è noto e facilmente dimostrabile, determina di per sé un incremento dei dati di ascolto, ossia di uno dei criteri in base ai quali le emittenti si posizionano anche nella graduatoria di cui al DPR 146/2017. In breve, l'assegnazione di contributi non dovuti e manifestamente sproporzionati, determina una condizione di allargamento strutturale della forbice concorrenziale tra le emittenti concorrenti, pregiudicando irreversibilmente quelle collocate al di sotto dello scalino, come la ricorrente.

Analogamente, una maggiore solidità finanziaria è tale da consentire alle emittenti di gestire assai più agevolmente il percorso di *switch off* (Processo di *refarming* per la riorganizzazione delle frequenze televisive per la liberazione della banda 700 MHZ), all'esito del quale gli operatori di rete hanno dismesso le frequenze loro originariamente assegnate e le emittenti FSMA sono oggi costrette a dover conseguire l'utilizzo della capacità trasmissiva, sostanzialmente senza alcun potere contrattuale scaturente da una condizione di inferiorità rispetto ad analoghe concorrenti.

CONCLUSIONI

Piaccia all'Adito Collegio accogliere il presente ricorso e i motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese e onorari di giudizio.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e il contributo unificato dovuto è pari ad euro 650,00.

Campobasso, 4 aprile 2024

Avv. Giuseppe Ruta
Avv. Margherita Zezza

o o o o o

Unitamente al presente avviso, saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche il ricorso introduttivo n. 2284/2024, i motivi aggiunti al ricorso RG 2284/2024, e l'ordinanza collegiale Tar Lazio – Roma, Sez. Quarta Ter, n. 9233/2024, pubblicata il 10.05.2024, con la quale è stata espressamente autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami.

Campobasso, 29 maggio 2024

Avv. Massimo Romano

Avv. Margherita Zezza

Avv. Giuseppe Ruta